

**Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento della fornitura di**

**energia elettrica per l'anno 2025**

**Lotto 1 "Altri usi in Alta e Media tensione" – CIG B24C793BEA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitré del mese di settembre

**TRA**

- **REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE**, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 29/12/1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n.1676 del 14/12/2022, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore autorizzato, ai sensi della delibera 1554/2023, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio Decreto del CET n. 164 del 01/07/2024, esecutivo a norma di legge;

**E**

- **EDISON ENERGIA SPA**, (in seguito per brevità indicata come "Società" o "Fornitore") con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, n. 31, codice fiscale e partita IVA n. 08526440154, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, rappresentata dall'Ing. Davide Macor, nato a Torino il 25/09/1967 e domiciliato per il presente atto presso la sede della società, in qualità di procuratore come risulta dal certificato emesso presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. T573307297 estratto in data 12/09/2024 e conservato in atti di ufficio.

**PREMESSO**

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis della LR 38/2007, la Regione Toscana è il

Soggetto Aggregatore regionale di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e stipula gli "Accordi Quadro" di cui all'articolo 59 del Decreto Legislativo 36/2023;

- che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 bis della LR 38/2007, per le gare di Fornitura di Energia Elettrica si avvale della Centrale di Committenza CET – Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. (in seguito per brevità "CET") in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore;

- che con determina del Direttore del CET n. 164 del 01/07/2024 veniva indetta dalla Regione Toscana tramite la Centrale di Committenza CET, che opera in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore approvato con la delibera di Giunta regionale n. 15548/2023, e ai sensi dell'articolo 71, del D.Lgs. 36/2023, una gara suddivisa in 4 lotti, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per la "Fornitura di energia elettrica per l'anno 2025" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare un Accordo quadro, ex art. 59 del Decreto Legislativo 36/2023, per gli Enti aventi sedi nel territorio della Regione Toscana;

- che con la suddetta determina venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato Normativo, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, lo schema del presente Accordo Quadro e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con determina n. 217 del 28.08.2024 del Direttore del CET, ha provveduto ad

aggiudicare al Fornitore EDISON ENERGIA SPA il lotto 1 dando atto dell'esito positivo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese in sede di gara dal Fornitore, ad eccezione dell'informazione antimafia, con riferimento alla quale risultano decorsi i termini previsti dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011; pertanto, il presente Accordo quadro viene stipulato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con l'apposizione di apposita clausola di recesso;

- che il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Accordo Quadro in forma scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito dell'Accordo Quadro, si applicano le Definizioni di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

#### ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO ED IMPORTO

1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, nella persona del Dirigente Dott.ssa Ivana Malvaso e la Società EDISON ENERGIA SPA per il lotto 1, rappresentata dall'Ing. Davide Macor, con il presente atto stipulano un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per effetto del quale il Fornitore si obbliga a realizzare la prestazione della fornitura di energia elettrica per l'anno 2025, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nei confronti dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta

mediante Ordinatoivo di fornitura (in seguito per brevità indicate come “Amministrazioni Aderenti”).

2. In adempimento al presente Accordo Quadro la Società è obbligata a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti ad eseguire gli stessi sulla base ed alle condizioni del presente Accordo Quadro, dei suoi allegati e della documentazione ivi richiamata, sino alla concorrenza dei Quantitativo Massimo del Lotto pari a:

Quantitativi Massimi di Accordo Quadro	
Tipologia	GWh
Lotto1_ <b>Altri usi in Alta e Media tensione</b>	385

3. La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente Accordo quadro;
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito, per brevità indicato come “Capitolato”) che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si allega al presente Accordo quadro quale “Allegato A” e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. L'importo contrattuale è stimato in Euro sessantanovemilionicentoottantanovemilacentventi (€ 69.189.120,00) oltre IVA nei termini di legge, per il Lotto 1.

5. Per tutto il periodo di valenza del presente Accordo Quadro, il valore unitario riferito allo spread per ciascuna fascia di consumo che, secondo quanto meglio specificato nell'art. 16 del Capitolato, sarà sommato in ciascuna fascia oraria alla media aritmetica mensile di fascia oraria del PUN al fine di ottenere il prezzo di

fornitura di fascia e di lotto, perdite escluse, è quello indicato nel Dettaglio Economico, presentato in sede di gara, che, si allega al presente contratto, quale “Allegato B”, pari a 2,270 €/MWh per il Lotto 1.

6. Per tutto il periodo di valenza del presente Accordo Quadro, il valore unitario riferito all’Opzione Verde messa a disposizione dal Fornitore per un quantitativo pari almeno al 30 % del massimale iniziale del lotto e che sarà applicata nel caso di attivazione facoltativa da parte del Soggetto aderente, secondo quanto meglio specificato negli artt. 8 e 9 del Capitolato, perdite escluse, è quello indicato nel questionario “Opzione Verde”, pari a 3,00 €/MWh per il Lotto 1. Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante. Resta inteso che la percentuale sopradetta non costituisce impegno da parte dei Soggetti aderenti a raggiungere tale valore.

7. I quantitativi massimi, di cui all’art. 3 del Capitolato, esprimono il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dai Soggetti Aderenti sulla base del Volume energetico contrattuale per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Soggetti Aderenti, sulla base dell’effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal Volume di energia elettrica contrattuale indicato nell’Ordinativo di Fornitura.

8. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Aderenti, né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, all’acquisto di quantitativi o minimi predeterminati di energia elettrica, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dai soggetti che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

9. Il presente Accordo Quadro è regolato da quanto previsto in esso, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

#### ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro decorre dalla data odierna di sottoscrizione sino alle ore 24:00 del giorno 31/12/2025. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura attuativi dell'Accordo Quadro, non sarà più possibile aderire all'Accordo Quadro qualora sia esaurito il quantitativo contrattuale massimo previsto per ciascuna tipologia di fornitura, indicato al precedente articolo 2, comma 2.

#### ART. 4 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO E VARIAZIONE DELLE PRE- STAZIONI

1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o i soggetti Aderenti da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. In caso di impossibilità di effettuare eventuali modifiche nei presupposti sopra esposti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà a recedere dall'Accordo Quadro salvo l'obbligo del Fornitore di fornire l'energia elettrica fino a nuova aggiudicazione.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di incrementare il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro per un valore non superiore al 20 (venti) per cento dello stesso ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023

qualora, prima della scadenza dell'Accordo Quadro, riceva dalle Amministrazioni contraenti richieste di utilizzazione dello stesso il cui valore complessivo sia prossimo o superi il quantitativo dell'Accordo Quadro, per la stessa tipologia di prodotti/prestazioni oggetto del presente appalto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del quantitativo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Fatto salvo l'incremento previsto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 9, di imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un ulteriore aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del quantitativo dell'Accordo Quadro come risultante dall'eventuale incremento disposto dall'art. 120, comma 1, lett. a). In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a tre mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione per il Lotto 1: "Altri usi in Alta e Media tensione", è pari a Euro 18.061.155,00 I.V.A. esclusa, per massimo 87,5 GWh

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

A seguito dell'attivazione della proroga suddetta da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, durante il periodo di proroga potranno essere prorogati i Contrat-

ti attuativi perfezionati nell'ordinario periodo di vigenza dell'Accordo Quadro alle suddette condizioni; in tali casi, le prestazioni ivi dedotte dovranno concludersi entro la scadenza della proroga dell'Accordo Quadro.

4. Nessuna variazione o modifica alle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro può essere introdotta dal Fornitore se non è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo quadro.

#### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Ogni comunicazione inerente la gestione dell'Accordo Quadro dovrà essere trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Fornitore si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

2. La PEC del Fornitore è: [gare.edisonenergia@pec.edison.it](mailto:gare.edisonenergia@pec.edison.it)

la PEC del RUP di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

le PEC delle Amministrazioni Aderenti verranno fornite in occasione dei rispettivi Atti di adesione.

#### ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le modalità di adesione all'Accordo Quadro da parte delle amministrazioni aderenti tramite specifici Atti di adesione, la Data di Attivazione e la durata delle Forniture sono disciplinate dall'Art. 11 e 12 del Capitolato.

2. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Aderenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura di cui all'art. 11 e 12 del Capitolato.

3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione Aderente e/o di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore emetterà/nno trime-

stralmente il certificato di esecuzione prestazioni. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione aderente dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni dell'Accordo Quadro e della normativa vigente.

#### ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Regione Toscana - Soggetto Aggregatore svolge attività di monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dall'Accordo Quadro, ivi compreso l'andamento dei consumi dei Soggetto/i Aderente/i, così come previsto e disciplinato all'art. 18 del Capitolato "Monitoraggio della fornitura" che si richiama integralmente, attraverso il CET.

#### ART. 8 – ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il Fornitore ha diritto a un'anticipazione pari al 30 % del valore dei singoli contratti di fornitura conclusi tra i Soggetti Aderenti ed il Fornitore, attraverso l'emissione degli Ordinatori di Fornitura di cui al precedente art. 6, secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della singola Amministrazione Aderente e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

3. La singola Amministrazione Aderente erogherà al Fornitore l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.

4. L'anticipazione erogata dalla singola Amministrazione Aderente viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi nella misura di un dodicesimo del valore delle prestazioni rese nel periodo di riferimento di cui all'art. 9 "CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO" del presente Accordo Quadro, fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione. In ciascuna fattura viene evidenziato, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Amministrazione Aderente, che avverrà con le modalità di cui al comma 4.

6. Il diritto del Fornitore all'anticipazione decade se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla singola Amministrazione Aderente gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### ART. 9 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati come specificato all'articolo 16 del Capitolato, nonché sulla base dei prezzi spread indicati nel Dettaglio Economico. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati a decorrere dalla Data di Attivazione.

2. Non è prevista una clausola di revisione dei prezzi poiché i corrispettivi previsti per la fornitura in oggetto sono per loro natura già basati su meccanismi di indiciz-

zazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento. I Corrispettivi saranno aggiornati secondo quanto previsto all'art. 16 del Capitolato.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 202/09 dell'AEEG e s.m.i., e con dettaglio mensile, previo accertamento della prestazione effettuata, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni contraenti nei termini di 30 giorni dalla ricezione della fattura, come indicato all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012). I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

4. Per le Amministrazioni contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture tramite posta elettronica certificata (PEC).

5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Accordo Quadro, pena l'applicazione delle penali ivi previste. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 l'Amministrazione aderente pro-

cederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. L'Amministrazione aderente prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Fornitore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Aderente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile Unico del Progetto inviterà per iscritto il Fornitore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione contraente pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

9. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Banca Nazionale Del Lavoro, Filiale di Milano, P.zza San Fedele n.3 – 20121 Milano - Agenzia 4300 -  
IBAN: IT93G0100501600000000000014.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti entro e non oltre due giorni dall'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ai Soggetti Aderenti e alla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto

dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

In caso di ritardo da parte dell'Amministrazione aderente nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito precedentemente, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

I soggetti Aderenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale del Negozio Elettronico, all'attivazione dell'Accordo Quadro, nella sezione ad essa dedicata.

#### ART. 10 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Sig. Stefano De Vecchi, Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti dei soggetti Aderenti e di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### ART. 11 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DELL PRESENTE

##### ACCORDO QUADRO

1. Non è ammesso il subappalto nell'esecuzione delle prestazioni indicate nei Contratti attuativi poiché il Fornitore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, è obbligata, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, a comunicare ai soggetti Aderenti e alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o della fornitura affidata ed eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. .

E' vietata la cessione totale o parziale dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi a pena di nullità del presente Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e/o delle Amministrazioni Aderenti per maggior danno arrecato.

Si richiama integralmente quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni indicate, è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, all'Amministrazione contraente che ha sottoscritto il Contratto attuativo e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

3. È vietata la cessione totale o parziale dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro ed il Contratto attuativo.

#### ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Aderente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

3. Il Fornitore è tenuto a fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG. Le Amministrazioni contraenti provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato utilizzato da quest'ultimo per la "tracciabilità dei flussi finanziari". La documentazione di tracciabilità dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni contraenti insieme alla notifica della cessione del credito.

4. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti un canale di comunicazione preferenziale per la risoluzione di eventuali problematiche scaturenti dalla gestione della cessione del credito.

5. Il calcolo degli interessi moratori decorrerà dalla data di scadenza della fatturazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Accordo Quadro.

#### ART. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'Accordo Quadro

con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e verso le Amministrazioni contraenti del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

3. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.

4. Il Fornitore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente Accordo Quadro, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Amministrazioni Concedenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Fornitore.

ART. 14 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTA-

## MENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi ordinativi di fornitura.

3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare alle Amministrazioni Aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

## ART. 15 – PENALI E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il Fornitore è soggetto a penalità, da parte dei Soggetti Aderenti nei casi previsti dall'art. 21 del Capitolato.

2. Il Fornitore è soggetto a penalità, da parte della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per il ritardo nell'invio del report previsto all'art. 18.1 del Capitolato o del flusso dati di fatturazione mensile previsto all'art. 18.2 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo, fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'ammontare stimato annuo dei POD afferenti Alle Amministrazioni Aderenti. Per "ammontare stimato annuo" si intenderà l'importo ottenuto applicando il prezzo d'offerta Pmedio, come definito all'art. 12.1 del Capitolato di gara, aumentato di 100 €/MWh (imposte incluse) a copertura delle perdite di rete e degli oneri passanti, al Quantitativo stimato degli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Aderenti.

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della società di fornitura di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui Regione Toscana – Soggetto Aggregatore accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore, non procede con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto in merito all'andamento delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, disporrà la risoluzione dell'Accordo Quadro per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo

122 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'ammontare delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti e dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, raggiunga un importo complessivo superiore al 10 % dell'importo netto dell'Accordo Quadro.

7.Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro e Atti di adesione non effettuate con bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società.

- in caso di violazione di uno degli impegni assunti dal Fornitore con il Patto di integrità che secondo quanto ivi stabilito danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8. In caso di risoluzione, la Regione Toscana- Soggetto Aggregatore procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

#### ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e degli obblighi derivanti dagli ordinativi di fornitura scaturenti, il Fornitore ha costituito garanzia

definitiva con atto di fideiussione n. 18255242 emesso in data 06/09/2024, con la quale BPER Banca Spa si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 774.918,14 per il lotto 1. L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.

2. L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto il Fornitore è in possesso della certificazione prevista dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 conservata, in copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio.

3. In caso di aumento dei volumi previsti dall'Accordo Quadro, di cui all'art. 4.2, la cauzione andrà integrata della corrispondente percentuale.

4. Le garanzie costituite operano rispettivamente nei confronti di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro.

5. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.

6. Il Fornitore dovrà procedere alla integrazione degli importi delle garanzie definitive nel caso in cui Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ricorra alle opzioni di modifica ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), e comma 9, del D.Lgs. 36/2023, di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro sulla base del valore dell'incremento suddetto.

7. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà in automatico, senza necessità di nulla osta di

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte del fornitore, dei certificati di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione rilasciati dalle Amministrazioni contraenti, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Di ciascuno svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione al RUP del presente Accordo Quadro, ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.

8. L'ammontare residuo della Cauzione definitiva, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

#### ART. 17 – RECESSO

1. Le Amministrazioni contraenti e/o Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto attuativo e/o dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 36/2023. Del recesso ne sarà data comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari.

2. In tali ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle attività eseguite.

3. Il Fornitore rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese oltre a quanto previsto all'art 123 del D.Lgs. n. 36/2023, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

4. Qualora Regione Toscana – Soggetto Aggregatore receda dall'Accordo quadro ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, non possono essere perfezionati nuovi Contratti attuativi e le singole Amministrazioni contraenti hanno facoltà di recedere dai singoli Contratti attuativi già sottoscritti, comunicandolo al Fornitore con PEC.

5. Il Fornitore non può recedere dall'Accordo quadro e/o dai Contratti attuativi.

#### ART. 18 RECESSO EX D. LGS. 159/2011

1. La Regione Toscana si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente Accordo quadro, il controllo risultante dall'Informazione prefettizia anti-mafia relativa al Fornitore dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

2. Il recesso dall'accordo quadro determina il recesso degli Ordinativi di fornitura/Contratti attuativi nel frattempo stipulati dalle Amministrazioni contraenti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

#### ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Accordo quadro è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e all'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico delle singole Amministrazioni contraenti mentre le spese di bollo e di registro ed ogni altro onere dell'Accordo quadro sono a carico del Fornitore.

#### ART. 20 - PATTO DI INTEGRITA'

Le parti si impegnano ad ottemperare a quanto stabilito nel Patto di Integrità che, sottoscritto dalle parti, si allega sotto la lettera “C” al presente Accordo quadro per costituirne parte integrante e sostanziale.

#### ART. 21 - NORME REGOLATRICI

. Per quanto non espressamente previsto in questo Accordo quadro si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- a) il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- b) la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- c) “Regolamento di attuazione” della Legge regionale 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- d) Codice civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

#### ART. 22 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti, derivante o connessa al presente Accordo Quadro, ove la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo quadro o dei Contratti attuativi, il Fornitore è, comunque, tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.

#### ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L’oggetto del presente Accordo quadro deve avvenire nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento UE) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

2. Con riferimento alla fornitura di energia elettrica per l'anno 2025 la singola Amministrazione contraente risulta Titolare del trattamento dei dati personali ivi contenuti. Di conseguenza, all'attivazione di ciascun Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente dovrà valutare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del servizio.

3. A tal fine, nel Contratto attuativo, l'Amministrazione contraente/Titolare del trattamento nomina il Fornitore Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e individua la durata e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività richieste, le categorie di soggetti interessati e gli obblighi a cui è tenuto il Responsabile.

4. Ciascuna Società, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzata a trattare, per conto del Titolare, i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e si impegna ad effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio richiesto, nei limiti delle finalità specificate nel Contratto attuativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni fornite dall'Amministrazione contraente.

5. Nel caso in cui il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti per l'esecuzione di prestazioni che comportano il trattamento di dati personali è obbligato a nominare, con specifico contratto o atto giuridico, tali operatori a loro volta

Responsabili del Trattamento (sub-Responsabili) ai sensi dell'art. 28, comma 4, del

Regolamento UE e a comunicare l'avvenuta nomina all'Amministrazione contraente.

Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore/Responsabile conserva nei confronti dell'Amministrazione contraente/Titolare del trattamento l'intera responsabilità.

6. Il Fornitore/Responsabile che agisce in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni dell'Amministrazione contraente/Titolare del trattamento o che adotta misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato ai soggetti interessati. In tal caso, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Sarà obbligo dell'Amministrazione Contraente/Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento nonché supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Fornitore/Responsabile.

8. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

9. Regione Toscana -Soggetto aggregatore tratta i dati personali relativi al presente Accordo Quadro e ai singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza a specifici obbli-

ghi di legge, per l'esecuzione economica e amministrativa dell'Accordo Quadro, nonché per fini di studio e statistici. Il Fornitore accetta espressamente che i singoli soggetti aderenti comunichino a Regione Toscana- Soggetto Aggregatore tutti i dati utili al monitoraggio dell'Accordo Quadro.

10. Il trattamento dei dati personali, compiuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, avviene nel rispetto di:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito Regolamento UE);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

11. Ciascun soggetto contraente procede a verificare se, per l'esecuzione delle prestazioni, il Fornitore deve trattare dati personali. In tali casi il soggetto contraente procederà, ai sensi della vigente normativa in materia, a fornire tutte le istruzioni necessarie e ritenute idonee al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni impartite da ciascun soggetto e nel caso in cui agisca in modo difforme o contrario ovvero che adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato ai soggetti interessati. Il soggetto contraente, in tali ipotesi, potrà risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del maggior danno.

*firmato digitalmente*

*Regione Toscana – Soggetto Aggregatore  
Dott.ssa Ivana Malvaso*

*Il Fornitore  
Ing. Davide Macor*

\*\*\*\*\*

*Il presente Accordo Quadro, inclusa l'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, composto da n. 29 pagine elettroniche è stato letto, approvato e firmato digitalmente a distanza dai contraenti. L'originale informatico dell'Accordo Quadro e suoi allegati, sono stati regolarizzati ai fini dell'imposta di bollo con pagamento attraverso modello F24 Elide dell'importo complessivo pari ad euro 1.000,00 secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023.*